SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 475

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, BAIARDI, BRINA, GIANOTTI, LOTTI, NESPOLO e VISCONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987

Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali

ONOREVOLI SENATORI. – Allo scopo di garantire un adeguato servizio di auto pubbliche nei principali aeroporti, proponiamo una lieve ma significativa integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, che ha modificato l'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125.

Il legislatore si era già preoccupato di far sì che al servizio di auto pubbliche per gli aeroporti di vasto interesse territoriale concorressero non solo i titolari di licenze rilasciate nel comune, spesso assai piccolo, nel cui ambito l'aeroporto è sito, ma anche i titolari di licenze rilasciate nei diversi comuni dell'area. Solo così, infatti, si è ritenuto possibile garantire alla utenza aeroportuale un numero di mezzi adeguato e evitare chiusure corporative del tutto anacronistiche.

Ma le disposizioni attuali lasciano un vuoto che va colmato. Infatti esse, determinando il concorso dei vari comuni al servizio, prevedono per questo scopo l'istituzione di consorzi i quali, tuttavia, non sono e non possono essere obbligatori. Sta dunque accadendo che comuni di piccola dimensione ove sono siti aeroporti di livello internazionale, ritardano o eludono la formazione dei consorzi e agiscono per riservare il servizio ai titolari di licenze nel proprio ambito territoriale. Ciò ha già dato luogo, in aeroporti di grandi dimensioni, a controversie e disservizi anche se generalmente si è poi giunti a forme varie di composizione.

Non così a Torino, dove permane un aspro conflitto tra interessi diversi, le cui conseguen-

ze ricadono sull'utenza. Questo conflitto è insorto tra i titolari di licenza del comune di Caselle e di due altri comuni di piccola dimensione, che intendono riservare a se stessi la priorità se non proprio l'esclusività del servizio, e i titolari di licenza rilasciata nel comune di Torino. Essendo insostenibile una tale situazione, proponiamo di risolvere una volta per tutte il problema stabilendo, con l'articolo unico del presente disegno di legge, che anche in assenza dei consorzi il servizio sia effettuato da titolari «di licenza da piazza rilasciata dal comune capoluogo su cui grava la maggiore utenza aeroportuale nonchè dal comune o dai comuni nel cui ambito l'aeroporto ricade».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, nel testo aggiuntivo introdotto dall'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune capoluogo su cui grava la maggior utenza aeroportuale nonchè dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o da consorzi tra comuni interessati istituiti con decreto del presidente della Regione. La competenza a discipinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio è delegata al presidente della Regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita l'apposita commissione regionale».